

Edoardo Mori

## **LE NON ARMI** **Airsoft , Paintball, Armi a Salve, Bombolette antiaggressione**

Secondo il mio metodo affronto il problema partendo dall'analisi dei dati di fatto e normativi ineludibili.

La legge 110/1975 ha affrontato il problema globale della definizione di arma e sarebbe stata una buona legge se vi fossero stati burocrati e giudici in grado di interpretarla, senza restare aggrappati come le cozze proprio a quelle nozioni del passato che la legge aveva voluto superare. Unico errore quello di affidare la parte tecnica ad una Commissione Consultiva in cui i tecnici (alcuni dichiarati esperti "di ufficio"), vengono chiamati anche a fare i giuristi e in cui i funzionari del ministero fanno il bello e cattivo tempo.

La legge 110/1975, all'art. 2, dopo aver definito le armi comuni da sparo, stabiliva che: *Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

La L. 21 febbraio 1990, n. 36 ha modificato la frase così: *Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Purtroppo poi venivano liberalizzate anche le repliche ad avancarica, assoggettate allo stesso regime dell'aria compressa liberalizzata sebbene assolutamente non omogenee con esse, con la conseguenza di rendere impossibile l'emanazione di norme sensate per entrambe le categorie.

La modifica dell'art. 2 L. 110 si era resa necessaria perché alcuni, assurdamente, interpretavano la norma come se la Commissione potesse escludere l'idoneità ad offendere solo delle armi ad aria compressa e non anche degli altri strumenti elencati; ora la norma richiama espressamente gli strumenti, anche se poi la Commissione non ha liberalizzato assolutamente nulla, come se il legislatore avesse scherzato!

Preciso che *armi ad emissione di gas* sono quelle funzionanti mediante gas compressi in bombola. L'incomprensibile denominazione è derivata da un'erronea traduzione dell'espressione francese usata nella convenzione di Strasburgo del 1978 (ma già in fase di elaborazione nel 1975) "armes a propulsion a gas", in cui ci si voleva riferire alle armi che lanciano il proiettile mediante una propulsione a gas e non a misteriose armi che propellono ... il gas!

Sta di fatto che la Commissione, per oltre venti anni, è stata assolutamente incapace di stabilire i parametri al di sotto dei quali un oggetto che proietta corpi solidi attraverso una canna è da considerare non idoneo a recare offesa alla persona.

Ogni volta che ha cercato di affrontare l'argomento, si è trovata di fronte alle obiezioni dei soliti sciocchi membri i quali non riuscivano a comprendere che an-

che un dito in un occhio fa male, ma non diventa, per ciò solo, un'arma! Eppure già all'epoca era chiara la volontà del legislatore il quale aveva presente le legislazioni europee di Germania, Inghilterra e Spagna che avevano liberalizzato le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 7,5 Joule; armi che possono ovviamente provocare leggere ferite, come infiniti oggetti di uso quotidiano, ma che nessuno si sognerebbe di usare per commettere reati o per ferire, in quanto manifestamente inadeguate allo scopo.

Ricordo che quando ero nella Commissione (anni 80) si decise di studiare il problema delle armi lanciarazzi; in delegazione ci recammo al Banco di Prova ove vennero fatte prove sparando gli artifici pirotecnici, lanciabili con pistole a salve, contro blocchi di plastilina. Dalle prove emerse chiaramente che l'artificio lanciato con una pistola cal. 8 o 9 mm a salve poteva infliggere lesioni ad una persona non protetta da robusti indumenti; invece quelli lanciati con cartucce cal. 6 mm a salve potevano al massimo arrecare una modesta contusione.

Ebbene, nonostante ciò il Ministero e la Commissione non hanno mai dato seguito alla cosa e così ora sono considerati armi comuni da sparo a tutti gli effetti certi lanciarazzi miniaturizzati, usati come portachiavi che usano munizioni cal. 2 mm (sic!) o penne lanciarazzi come le Minolux. Ed è rimasta arma comune da sparo anche la micropistoletta Berloquet, usata come fermacravatta, la quale, per il Ministero e la Commissione, dovrebbe avere marchio del produttore, matricola, numero di catalogo, marchio del Banco di Prova! Per farceli stare tutti bisognerebbe usare tecniche di microincisione, come per i messaggi delle spie.



Il Ministero stava per dichiarare armi comuni da sparo tutti i giocattoli per bambini, come la pistola Oklahoma che sparava coppette di plastica molle, quando molto opportunamente intervenne il Ministero dell'Industria, con il DM 31 luglio 1979, a stabilire che le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 0,5 J erano giocattoli che potevano andare in mano anche ai bambini. È sorprendente come ogni volta che la materia delle armi è stata presa in mano da ministeri diversi dal Ministero dell'interno, si sono avuti provvedimenti saggi (vedi ad esempio la precisa distinzione fra armi da guerra e armi comuni contenuta nei provvedimenti del Ministero della Difesa), mentre dal Ministero dell'interno si sono avute solo disposizioni ottusamente burocratiche e perlopiù erranee.

Un DM del 1983 portava il limite da 0,5 a 0,3 J, ma poi la successiva normativa sui giocattoli stabiliva che le armi ad aria compressa non erano mai giocattoli e che quelle a molla o ad elastico potevano lanciare proiettili *tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo* (Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991).

Si badi bene: non sono vendibili e marchiabili come giocattoli quelle che lanciano un proiettile mediante gas compressi, sono invece giocattoli quelli che li lanciano con molle, elastici, percussione, ecc., con il limite sopra visto.

Frase, quella del D. Leg. perfettamente priva di senso. È però interessante vedere l'assurda ottusità dei legislatori europei: in un mondo in cui i giovani di 14 anni smontano e truccano motorini, sono maestri nell'uso di telefoni, computer, videogiochi, distinguono già l'hashish dal tabacco, possono sparare con un fucile cal. 12, il legislatore si preoccupa che non vada in mano ai tredicenni un oggetto di cui possano inghiottire viti o che, se succhiato, rilasci sostanze tossiche o con cui possano scottarsi o che abbia troppi spigoli! E' possibile che i politici che mandiamo al parlamento europeo, prendano sé stessi a modello e che a 13 anni essi fossero dei minorati con una età mentale di quattro anni?

Sia ben chiaro che questi provvedimenti non intendevano in alcun modo stabilire una differenza fra arma e giocattolo, ma si limitavano esclusivamente a stabilire che cosa era sicuramente innocuo in mano ad un bambino. Anche le imitazioni fedeli di armi da fuoco o i fiammiferi non possono essere venduti come giocattoli, ma ciò non li fa di certo diventare delle armi. Sembra una cosa ovvia, ma sul punto doveva intervenire persino la Cassazione per dare una tirata di orecchie al Tribunale di Udine e spiegargli che vi sono giocattoli per bambini e giocattoli per adulti e che se una pistola airsoft è destinata al gioco degli adulti non è né un giocattolo sottoposto a marchiatura CE né un'arma comune da sparo (Cass. Sez. 3, sent. n. 38657 del 10/10/2002) !

La Commissione Consultiva nel 1984 affermava che ogni arma che lancia un proiettile con più di 0,3 J di energia è un'arma comune da sparo. Si consideri che 0,3 J corrispondono ad un diavolo sparato a 35 ms (velocità raggiungibile con una modesta fionda da pescatore) mentre tutti gli studi internazionali concordano nell'indicare come velocità minima per poter provocare lesioni ad un occhio quella di 60 ms (*Kneubuehl, Wundballistik*). Cosa che la dice lunga sulla competenza degli "esperti in materia balistica" della Commissione.

Successivamente, di fronte alla moda dei giocattoli per adulti detti *softair* o *airsoft*, la Commissione, mi pare verso gli anni 90, esprimeva il parere che non fossero armi quelle con potenza non superiore ad 1 Joule, come già stabilito in altri paesi. Non mi risulta che il parere sia mai stato ufficializzato, ma le softair con tale potenza da allora sono state sempre regolarmente importate, vendute ed utilizzate.

La situazione è stata implicitamente riconosciuta dal Ministero con la circolare n. 559/C.10865.10179.A(2) del 28.12.1995, in cui esso pretendeva di regolamentare i giochi ludico sportivi di simulazione di guerriglia, affermando che " *Lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni, al di fuori dei luoghi privati, è soggetto alle leggi di P.S. come attività suscettibile di limitazioni, controlli o divieti, per la tutela dell'ordine, della sicurezza, e dell'incolumità pubblica. Occorrerà verificare, caso per caso, se si tratti di manifestazioni previste dall'art. 18 del*

*T.U.L.P.S., dall'art. 68 dello stesso T.U. o dall'art. 123 del relativo Regolamento di Esecuzione.*"

Circolare stravagante ed illegittima, tipica espressione delle fissazione del Ministero dell'Interno di mettere il naso in ogni questione, riempiendosi la bocca con le parole *"tutela dell'ordine, della sicurezza, e dell'incolumità pubblica"*. Nella Costituzione non vi è una sola virgola che consenta al Ministero di vietare e regolare in via generale ciò che non è espressamente vietato o regolato da una legge e nulla vieta di giocare di notte piuttosto che di giorno. Lo scrivere che un gruppo di persone che gioca in un bosco dà luogo ad una riunione pubblica (art. 18 TU) o ad uno spettacolo pubblico (art. 68 TU) significa cercare di far paura al cittadino con falsi richiami di norme, sperando che non se le vada a leggere, come dimostra anche la citazione dell'art. 123 del Regolamento, non più applicabile a queste attività fin dal 1967, per l'intervento della Corte Costituzionale! Di fatto la circolare è stata subito ben nascosta e nessuno ne ha più sentito parlare.

Visto che il Ministero non era capace di risolvere il problema dell'aria compressa, liberalizzandola come nel resto d'Europa, doveva intervenire il Parlamento il quale, con la legge 21 dicembre 1999 n. 526, riformulava il citato art. 2 della L. 110/1975 nel seguente modo:

*Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Proseguiva stabilendo che gli strumenti liberalizzati fossero di libera vendita da parte di armerie, non soggetti a denuncia e, per quanto concerne l'uso ed il porto stabiliva: *Per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico. Restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.* Disposizione quest'ultima inconsulta perché non esistono norme legislative al riguardo e non si capisce come uno strumento sportivo possa mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico! Solita frase insulsa, infilata nella legge dal Ministero.

Contemporaneamente venivano liberalizzate le repliche di armi ad avancarica monocolpo e si stabiliva che *al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/91-E del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.*

Diciamo subito che chi ha fatto la modifica non ha mai letto la frase complessiva che ne veniva fuori e che ora risulta ben poco comprensibile.

In primo luogo, avendo introdotto la dizione "ad aria compressa o a gas compressi", andava eliminata la dicitura "ad emissione di gas" che si riferisce proprio alle armi a gas compressi.

In secondo luogo la legge, non nel testo, ma solo nel titolo, introduce la nozione di *armi con modesta capacità offensiva* ; il minimo da pretendere dal legislatore era che ne precisasse in qualche modo il regime con una certa logica sistematica. Perciò è rimasto il dubbio se esso intendeva creare una nuova categoria di strumenti, prima ignota al diritto, oppure restare nell'ambito delle categorie tradizionali. Vi sono degli argomenti che rendono consistente la tesi secondo cui il legislatore non voleva ricomprenderli fra gli strumenti atti ad offendere; Quando la legge scrive che *per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione*, evita di dire che essi possono essere portati per giustificato motivo (e quindi di assimilarli agli strumenti atti ad offendere) e in sostanza l'unica prescrizione limitativa investe l'obbligo di non usarli in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nulla però consente di dedurre che questo divieto, e le altre norme di controllo, siano ricollegabili ad un pericolo di offesa alle persone. Infatti si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia solamente voluto impedire che i cittadini e le forze di polizia si allarmassero vedendo persone girare fra il pubblico con oggetti a forma di arma in bella mostra.

In terzo luogo, stabilito per legge che le armi ad aria compressa di potenzialità inferiore a 7,5 joule sono solo modestamente offensive, andava escluso il richiamo alla valutazione della Commissione, che, dopo la legge, è ora prevista solamente per le armi da bersaglio da sala e gli strumenti lanciarazzi.

In quarto luogo il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi non solo di stabilire il limite oltre il quale la capacità offensiva è accettabile, ma avrebbe anche dovuto stabilire il limite inferiore al di sotto del quale lo strumento non è idoneo ad offendere in modo assoluto.

Ad ogni modo il risultato della norma sul piano giuridico può essere così ricostruito: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi proprie, ma diventano strumenti ad aria compressa sottoposti per quanto concerne l'uso, ad un regime particolare. Esse, per definizione, non sono destinate ad offendere la persona e non hanno la capacità offensiva richiesta dalle legge per poter essere considerate idonee ad offendere la persona.

Una notevole confusione è nata per il modo raffazzonato con cui la legge del 1999 è stata scritta (tanto che ha dovuto essere corretta urgentemente perché finiva per dire il contrario di ciò che voleva!) mettendo in unico fascio armi ad aria compressa e repliche ad avancarica, cioè strumenti sicuramente non offensivi con armi da fuoco sicuramente capaci di ledere ed uccidere. È lapalissiano che si tratta di due categorie distinte e che eventuali errori commessi dal legislatore sulle repliche non possono influire sul regime delle armi ad aria compressa. Si ricordi che la legge è nata, per espressa dicitura, come legge diretta ad adeguare la normativa italiana a quella europea, adeguamento dovuto solo per l'aria compressa. L'avancarica è stata inserita successivamente in modo maldestro.

Il Ministero ha emanato poi il Regolamento alla legge con il Decreto 9 agosto 2001, n. 362 in cui introduce regole e limitazioni totalmente al di fuori dei poteri attribuitigli dalla Legge e persino in contrasto con essa. Ad esempio stabilisce che

le armi ad aria compressa *sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali*, e che il porto delle armi ad avanzarica è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo (la legge dice il contrario); finisce quindi per creare una situazione burocratica inutile e complicata, rendendo vano lo scopo della legge di liberalizzazione.

Nella valutazione dei dati di fatto utili non va dimenticato che il protocollo ONU, ratificato con legge 16 marzo 2006 n. 146, ha dato una definizione di arma da sparo che comprende solo le armi da fuoco e che la direttiva europea del 18 aprile 2008 si è disinteressata anch'essa delle armi diverse da quelle da fuoco, considerandole questione di interesse interno dei soli singoli Stati.

La Cassazione (Sent. n. 27783/2006) ha affrontato il problema in modo del tutto inadeguato e ridicolo perché, con totale stravolgimento delle regole del diritto, ha interpretato la legge in base a quanto stabilito dal Regolamento ministeriale ed ha concluso che le armi liberalizzate sono armi a norma art. 4 L. 110 perché è lo stesso Ministero che le chiama "armi" ! Se è per questo il legislatore chiama armi anche i giocattoli, ma nessuno era mai arrivato a pensare che con ciò li volesse classificare proprio come armi!

Questa nuova situazione normativa complessa consente di affrontare ex novo il problema della nozione di arma, con una impostazione diversa da quella tradizionale, **perché sono mutati i presupposti logici tradizionali**. Ciò mi porterà a correggere anche alcune mie opinioni iniziali.

Occorre premettere una digressione sui concetti di arma, di destinazione naturale ad offendere e di idoneità ad offendere che tanto hanno tormentato le menti dei giuristi.

### **Arma**

Il TU del 1931 e l'art. 704 del C.P. regolano, come specifica categoria di armi solo quelle da sparo ed era un dato linguistico-storico indiscusso che armi da sparo erano quelle che usavano la polvere da sparo per lanciare proiettili. Solo il Regolamento del 1940 aggiunge inopinatamente alle armi da sparo quelle ad aria compressa. È chiaro quindi che le armi ad aria compressa venivano assimilate alle armi da sparo, anche se tali non erano.

La legge 110/1975 ha colto esattamente il problema ed ha precisato che certi oggetti (lanciarazzi, armi da bersaglio da sala, armi ad aria o gas compressi) rientrano nella categoria delle armi proprie solo se aventi attitudine a recare offesa alla persona. I fucili da pesca subacquea li esclude espressamente dalla categoria delle armi. È chiaro quindi che il legislatore riconosceva che questi oggetti, non certo aventi la destinazione naturale all'offesa, visto che erano attrezzi da segnalazione o attrezzi sportivi, possono essere assoggettati allo stesso regime delle armi solo se utilizzabili per offendere la persona.

Questa soluzione era comunque troppo limitata perché non prendeva atto del dato di fatto che altri attrezzi sportivi, con ben maggiore capacità lesiva, erano considerati semplici strumenti atti ad offendere e mai potevano diventare armi proprie. Regola generale, ricavabile dalle norme sulle armi, è che non è mai considerato arma uno strumento sportivo che sfrutta l'energia muscolare dell'uomo, anche se immagazzinata in una molla; non è arma un giavellotto, un arco, una balestra, una fionda, un fucile da pesca subacquea.

Per di più il Ministero ha ignorato l'obbligo di definire la capacità offensiva minima necessaria perché strumenti da sparo siano assimilabili ad un'arma da sparo.

### ***La destinazione naturale all'offesa***

Il legislatore non ha mai precisato che cosa egli intendesse per destinazione naturale all'offesa della persona.

Sulla base della *communis opinio* formatasi sull'argomento, si può affermare il principio che oggetti o strumenti (salvo le presunzioni poste per le armi da fuoco) sono da considerare sempre cose di uso lecito per usi pacifici, salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla persona; da ciò deriva in tal caso la conclusione che essi sono stati prodotti avendo proprio, quale destinazione naturale primaria, quella di infliggere lesioni o morte o invalidità a persone.

Il requisito della destinazione *naturale* deve essere accertato sia su basi storico-sociali che tecniche. Per molte armi proprie il problema tecnico neppure si pone, perché, ad es. una mazza ferrata, dal medioevo in poi, ha sempre avuto la naturale destinazione ad essere usata in combattimento; in altri casi la destinazione naturale all'offesa è primaria ma non esclusiva, come nel caso del pugnale: un pugnale può essere usato anche come coltello da caccia o da pesca, o per tagliare un ramo, ma la sua forma particolare indica che esso è nato ed è rimasto in uso principalmente come arma destinata ad uccidere uomini o animali. Però l'evoluzione delle lame fa sì che attualmente non vi sia la minima differenza di impiego e di lesività fra un pugnale ed un robusto coltello.

L'arco è stato per molti secoli l'arma principale degli eserciti, ma poi è stato completamente soppiantato dalle armi da fuoco ed ha continuato ad esistere esclusivamente come strumento venatorio o sportivo; quindi gli archi oggi hanno questa destinazione primaria mentre, come per ogni altro strumento, l'uso allo scopo di offendere è del tutto secondario ed occasionale e storicamente superato.

Il grado di pericolosità ed offensività dello strumento è irrilevante ai fini della distinzione; uno strumento può essere altamente offensivo (ad esempio una pistola da macellazione che fulmina un toro), potrebbe essere usato per commettere delitti, è spesso usato a scopo suicida, ma in nessun caso può essere definito arma propria.

Come già detto, e come reso evidente dall'art. 2 della legge 110/1975, è invece indispensabile che l'arma propria superi quel livello minimo di offensività che consente di ritenere sussistente la sua primaria destinabilità ad offendere la persona; si pensi ad esempio ad un pugnale in miniatura con la lama di soli tre centimetri di lunghezza: non vi è persona al mondo che, dovendo difendersi od aggredire, lo preferirebbe ad un coltello da cucina; la sua primaria destinazione è quella di oggetto da collezione o da ornamento.

### ***La pericolosità dell'arma***

Sovente quando si parla di armi si fanno paragoni con altri strumenti della vita quotidiana e si afferma, ad esempio che anche una automobile o un cane aggressivo sono pericolosi e che perciò non bisogna criminalizzare solo le armi.

Sul punto occorrono però delle puntualizzazioni, per non fare di ogni erba un fascio.

La pericolosità può essere assoluta o relativa, ipotetica o reale.

Un esplosivo come la nitroglicerina (in quantità non trascurabile) è pericoloso in assoluto perché può esplodere facilmente; un detonatore, anche se di maneggio sicuro, è pericoloso perché può essere impiegato per far esplodere esplosivo di per sé non pericoloso in assoluto, ma solo se impiegato in modo incongruo o illegittimo. Certe sostanze (ad esempio il nitrato di ammonio usato come concime chimico) possono essere usate come esplosivo solo se adeguatamente trattate e miscelate e quindi sono pericolose solo in via ipotetica. Ciò non toglie che il pericolo si concretizzi se, su base statistica, si vede che aumenta l'uso abusivo della sostanza; ad esempio in Irlanda, quando venne imposto uno stretto controllo sugli esplosivi tradizionali, i terroristi ripiegarono su queste sostanze alternative e dovettero essere sottoposte a controllo anch'esse.

Un'arma da fuoco, la cui pericolosità è sempre relativa, condizionata da circostanze esterne ad essa, si pone al vertice della sua categoria perché le statistiche dimostrano che esse sono gli strumenti spesso scelti per commettere reati contro la persona. All'interno delle armi da fuoco è però doverosa una scala di pericolosità. La stragrande maggioranza dei reati vengono commessi con armi corte o con armi di tipo militare mentre sono rarissimi i reati commessi con armi lunghe (esclusi ovviamente i reati connessi in raptus di follia in cui l'autore utilizza ciò che si trova a portata di mano). Si consideri che sebbene una carabina da caccia consenta di colpire un bersaglio a parecchie centinaia di metri e sia l'ideale per attentati a personalità, si ha solo il caso di Kennedy ucciso a distanza da un cecchino. Non si ha memoria di delitti commessi nel XX secolo con armi da fuoco antiche o ad avvan-carica. Ovviamente poi la capacità offensiva dell'arma incide sulle possibilità di abuso: a memoria d'uomo non si ricordano crimini commessi con armi ad aria compressa, il che vuol dire che la loro unica reale pericolosità è connessa alla possibilità di incidenti.

Se si considera invece la pericolosità delle armi da fuoco in relazione a possibili incidenti nel loro uso, si deve concludere che esse sono ben assimilabili ad un'auto perché in entrambi i casi occorre prudenza ed esperienza nel loro uso.

È vero poi che vi sono molti strumenti che possono uccidere quanto un'arma da fuoco (e forse ancor meglio), ma le statistiche dimostrano che il loro uso criminale è rarissimo.

L'arco e la balestra erano un tempo armi da guerra e potrebbero essere usate per un omicidio, ma da due secoli non si registrano casi di loro usi criminali. Ciò significa che la loro pericolosità è puramente ipotetica e non superiore a quella di un bastone, di un martello, di un coltello. La stessa cosa può dirsi di un fucile da pesca subacquea che la stessa legge esclude dal novero delle armi.

Si può concludere perciò che per gli oggetti aventi una pericolosità relativa, l'unico indice sicuro è quello della loro utilizzazione a scopi delittuosi, stabilito sulla base di dati statistici.

Se si considera l'arma come strumento con cui si svolgono attività pericolose, la categoria di armi, strumenti, sostanze, animali che richiedono, tutti con egual grado di pericolosità, un controllo affinché non vadano nelle mani di incapaci, incoscienti ed inesperti è molto vasta e sotto questo profilo non vi è motivo di distinguere tra un'arma da fuoco, un veleno, una motocicletta potente o un cane aggressivo.

### *L'attitudine ad offendere*

Tralasciando questi dubbi, è chiaro però che la chiave di volta del problema, al fine di stabilire (art. 4 L. 110/1975) la differenza tra una catena a grosse maglie d'acciaio e la catena di un guinzaglio, tra una biglia di acciaio e un pallino di piombo di due millimetri di diametro, tra un tubo di piombo d'acquedotto e un tubo di gomma per il gas, è dato dalla loro attitudine ad offendere.

Pare ovvio ritenere che questa idoneità ad offendere debba essere particolare rispetto alle possibilità generiche insite in ogni oggetto. Un mazzo di chiavi, ben impugnato, può provocare lesioni superficiali, ma temibili, un rotolo di monete stretto nel pugno ne aumenta l'efficacia, una penna a sfera infilata in un occhio può accecare, ma sta di fatto che nessuno porta le chiavi o le penne proponendosi, neppure lontanamente, di usarle come armi. Un ombrello con un puntale ottuso in metallo, usato con forza e di punta contro il ventre di una persona, può cagionare gravi lesioni interne, ma ben poche sono le persone in grado di usarlo efficacemente; si narra che un ottantenne olimpionico italiano di scherma degli anni trenta, abbia fracassato le costole a tre aggressori usando solo un leggerissimo bastone di canna, ma ben pochi sono i vecchietti che hanno il polso di uno schermitore!

Si potrebbe quindi concludere che l'offensività dello strumento deve essere analoga a quella delle armi proprie; che lo strumento, per avere l'attitudine ad offendere, deve poter essere usato in sostituzione ed a guisa di arma propria, con effetti analoghi, e in base alla regola aurea del diritto secondo cui esso regola il *quod plerumque accidit*: **questi effetti devono essere ottenibili con un uso normale dell'oggetto**. Non ha attitudine ad offendere lo strumento o l'oggetto che non è in grado di provocare lesioni maggiori di quelle che si potrebbero infliggere a mani nude (non fa differenza che nell'occhio venga infilato un dito o una penna oppure che un graffio venga inferto con le unghie o con un pettine).

Il Regolamento al TULPS conteneva all'art. 80 una norma che definiva il limite di offensività per coltelli e forbici. La legge 110/1975, all'art. 4, nel dettare nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il secondo comma dell'art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti ad offendere senza giustificato motivo. La Cassazione, dopo qualche oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva ritenersi abrogato anche l'art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto. Decisione forse corretta da un punto di vista puramente formale, ma sicuramente non voluta dal legislatore e che crea una lacuna difficilmente colmabile dall'interprete e, quindi, una non trascurabile incertezza nel diritto.

Non si può infatti dimenticare che l'art. 80 era l'espressione di una precisa ratio: mentre per i normali strumenti da lavoro o sportivi è facile individuare i tempi ed i modi che ne rendono giustificabile il porto, ciò non è possibile per temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a molteplici impieghi e di quotidiana utilità; un coltello da tasca di piccole dimensioni viene portato non per uno scopo preciso, ma perché nel corso della giornata è strumento utile in una infinità di occasioni: aprire un pacco, tagliare uno spago o un pezzo di nastro, tagliare del pane, recidere un rametto, pulire le unghie, per non parlare di tutti gli usi impropri in cui la lama del coltello viene usata come leva, come cacciavite, come strumento universale per ogni piccola riparazione. Ciò a maggior ragione per chi vive in campagna. Quindi non vi è dubbio che in questo caso il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello strumento che, per la sua modestia offen-

siva nessuno si sogna di portare a scopi lesivi. Ciò vale a maggior ragione per i coltelli multiuso che, oltre ad una o due lame, dispongono di altri attrezzi (seghetto, cavatappi, lima, ecc.) i quali, da soli, rendono giustificato il porto dello strumento.

La stessa base normativa dimostra perciò chiaramente che il legislatore richiedeva che gli strumenti atti ad offendere fossero tali solo se dotati di un certo grado di capacità lesiva.

### ***La nozione tecnica***

A parte il tentativo assurdo dei giuristi di acchiappare la realtà con vuote parole, la scienza medico legale ha raggiunto ormai soddisfacenti risultati in materia di studio della lesività di proiettili sul corpo umano. Gli studi più approfonditi sono stati esposti nel trattato di Beat P. Kneubuehl (con la collaborazione di Robin M. Coupland, Markus A. Rothschild, Michael J. Thali) *Wundballistik*, Ed. Springer 2008 (3° ed.).

Il Kneubuehl ha ridefinito il concetto di velocità limite, come quella del proiettile (o scheggia) che con grande probabilità su di un corpo nudo non provocherà alcun danno, individuando così l'energia limite in  $0,1 \text{ J/mm}^2$  per la cute e in  $0,06 \text{ J/mm}^2$  per l'occhio. L'esperienza insegna che un giocattolo softair può provocare danni all'occhio di un bambino già con  $0,025 \text{ J/mm}^2$ . La velocità limite ci dice anche quale è la perdita di velocità del proiettile per il solo impatto contro la cute.

Si ottiene quindi la seguente tabella da cui si ricava che un diavolo per aria compressa non produce alcuna lesione, alla cute al di sotto dei 77 ms di velocità e che perde 77 ms per il solo impatto; il che vuol dire che gli rimangono solo 2 J per l'ulteriore penetrazione. Si tenga presente che un proiettile duro con energia superiore a 4 J provoca comunque un ematoma sulla cute.

Un diavolo ha una superficie frontale di circa  $16 \text{ mm}^2$  quadrati e quindi, alla velocità limite (Vl), ha una energia di 0,1 per  $\text{mm}^2$ . Una pallina softair cal 6 mm ha una superficie di  $28 \text{ mm}^2$  e quindi in teoria potrebbe raggiungere i 2,8 J. e cioè 167 ms, senza provocare lesioni.

Proiettile	Peso gr	Cute		Occhio	
		Vl / ms	E / J	Vl / ms	E / J
2 mm pallino	0.047	116	0,3	90	0,2
3 mm pallino	0,16	94	0,7	73	0,4
4 mm pallino	0,38	81	1,3	63	0,8
4,5 diavolo	0,53	77	1,6	60	1,0
22 l. r.	2,55	44	2,5	34	1,5
9 mm Para	8	40	6,4	31	3,8
38 special	10,2	35	6,4	27	3,8
45 Auto	14,8	37	10,2	29	6,1
223 Rem.	3,56	37	2,4	29	1,5
7,62x39 Kal.	8	34	4,6	26	2,7
7,5 GP11	11,3	28	4,4	22	2,7

Perciò il quadro tecnico è il seguente:

- l'energia di 0,5 J è sicuramente inadatta a produrre qualsivoglia danno, tanto che era ammessa persino per i giocattoli per bambini;

- quando l'energia supera 1 J occorre tener conto della energia sezionale e la medicina legale ci dice che
  - un pallino per aria compressa di 4,5 mm è innocuo al di sotto di 77 ms (1,6 J)
  - un pallino per airsoft del peso di 0,2 gr (valore usuale) è innocuo al di sotto di 167 ms, ma per prudenza non si supera l'energia di 1 J pari a 100 ms di velocità.
  - una pallina paintball cal 17,3 mm (.68 pollici) pesa 3 grammi e quindi supera il limite di 1 Joule; però alle palline ripiene di liquido non può essere applicato il parametro dei 4 joule perché non sono rigide; esse rientrano nel limite dei 7,5 J se sparate alla velocità massima di 70 ms; in tal caso la pressione esercitata per mm<sup>2</sup> è di 0,1 J, del tutto tranquillizzante.

Fatte queste premesse si possono trarre le conclusioni generali in diritto e passare poi alla valutazione delle singole situazioni.

I "paletti" ricavabili dalle norme sono i seguenti.

- Il limite tra arma e non arma è stato fissato dall'art. 2 L. 110 e dalla norma sulla liberalizzazione. Se trascuriamo le risibili invenzioni ministeriali, la legge ha stabilito che una qualsiasi arma che lancia un proiettile con energia iniziale non superiore a 7,5 Joule non è un'arma propria perché non ha né la destinazione né l'attitudine ad offendere. Quindi il legislatore, non solo italiano, ha stabilito che l'eventuale lesione che, in casi particolari, potrebbe essere cagionata da un proiettile con 7,5 J di energia alla bocca dell'arma (ma, nel 99% dei casi, inferiore sul bersaglio) non integra il concetto di offesa alla persona.

- Il limite vale solo per proiettili di piccolo calibro in quanto per essi è rilevante l'energia sezionale (energia riferita alla superficie frontale)

- La liberalizzazione delle armi monocolpo ad avancarica stabilisce chiaramente che la nozione di "destinazione naturale all'offesa" non è astratta, ma va adeguata alla evoluzione tecnica ed alla evoluzione dei tempi. Se nessuno commette omicidi o rapine con archi o tromboni, ciò significa che questi oggetti attualmente hanno perso la loro destinazione naturale all'offesa. Al massimo quindi rientrano fra gli strumenti atti all'offesa.

- La legge da tempo ha riconosciuto che un proiettile sparato con potenza inferiore ad 1 Joule non è idoneo ad offendere neppure un bambino. Questo è un sicuro parametro di inoffensività **assoluta**, sia per giocattoli per bambini che per adulti.

- Per i giocattoli per adulti il parametro deve essere ovviamente diverso e **relativo**. Ad esempio è sicuramente un giocattolo per adulti la fionda e non vi è motivo di distinguere fra una pallina lanciata da uno tubo e una lanciata da un pezzo di gomma. La legislazione tedesca vieta il porto senza giustificato motivo delle fionde che abbiano una potenza superiore a 23 Joules e considera giocattoli quelle con potenza inferiore. Ciò significa che una biglia di 10 grammi deve avere una velocità iniziale inferiore a 68 ms (oppure per 2 grammi < 150 ms; per 5 gr < 96 ms; per 15 gr < 55 ms). Si può quindi concludere che per questi tipi di arma un limite combinato fra peso del proiettile e velocità iniziale, offre la garanzia che non vengano liberamente portati strumenti in grado di infliggere lesioni, se non trascurabili (specie se con riferimento a quelle che si possono infliggere con analoghi oggetti del tutto ignorati dalla legge).

- Ogni infrazione concernente le armi ad aria compressa liberalizzate è punita solo con sanzioni amministrative e non si configura mai una contravvenzione o un delitto.

Detto ciò vediamo le singole categorie di giocattoli per adulti rispetto a cui si pone il problema, essendo inutile preoccuparsi di ipotesi astratte.

#### ***Airsoft (o softair che dir si voglia).***

Per questi strumenti vi è un consolidato orientamento internazionale di ritenere potenza consona al loro impiego e assolutamente tranquillizzante, quella massima di un joule. Solo per un eccesso di prudenza i partecipanti al gioco portano occhiali di protezione. In base ai dati scientifici e con un parametro relativo (o pratico che di si voglia) si potrebbe però tranquillamente raddoppiare questo valore senza ottenere uno strumento idoneo ad offendere.

Gli strumenti airsoft, proprio perché inoffensivi, sfuggono alla nozione di arma e al controllo di pubblica sicurezza. Nessuna norma autorizza il Ministero dell'Interno a controllare giocattoli a forma di arma e simulacri di arma inerti. Come per infiniti altri oggetti della vita quotidiana si tratta di oggetti non pericolosi, non regolati dalla legge penale e irrilevanti ai fini della legge, se usati secondo la loro naturale e destinazione.

Uniche norme applicabili sono quelle relative all'obbligo del tappo rosso al momento della commercializzazione e al divieto di fabbricarli con materiali e tecniche che consentano la loro modificabilità in armi da sparo. È quindi escluso un qualsiasi controllo di PS o qualsiasi verifica preventiva (è noto che il Ministero pretende di controllare le sostanze non esplosive per accertare che non siano esplosive (*sic!*), ma sarebbe come se pretendesse di controllare tutte le penne biro per accertare che non siano penne-pistola!).

Anche l'importazione ne è libera e all'importatore può essere richiesta solo la normale dichiarazione sulla natura della merce. Se la dogana non ci crede, fa un controllo a sue spese e se il dichiarante ha detto il falso, procede a norma di legge.

Per evitare complicazione burocratiche, perdite di tempo, sciocche controversie giudiziarie, danni ai commercianti e cittadini, è necessario che qualche autorità fissi un parametro normativo preciso (ad es. 1,5 J per gli strumenti cal 6 mm con una tolleranza del 20%, stante l'irregolarità delle prestazioni).

#### ***Paintball***

Lo sport è analogo al softair, ma impiega palline di 17,3 mm di diametro ri-piene di liquido colorato; l'involucro è di gelatina, più o meno della resistenza di un guscio d'uovo, ma elastico, e il liquido è colorato con coloranti alimentari. La velocità non supera i 100 ms, ma in alcuni paesi è stato fissato un limite inferiore (in Germania 70 ms). La pallina cade rapidamente verso il suolo; a 50 metri la velocità iniziale si è dimezzata e l'energia si è ridotta a 3 Joule; a 70 metri è ridotta ad un Joule. Avendo una grossa superficie elastica di contatto, la pressione che esercita su ogni mm<sup>2</sup> è pressoché eguale a quella di un pallino per airsoft.

Lo strumento che lancia le palline, detto "marcatore", può avere apparenza di arma, ma di solito l'aspetto è molto fantasioso. Se ha forma di arma è solo per ergonomia. Non è necessariamente ad aria compressa; il secondo modello sotto illustrato funziona a molla come una balestra e lo stantuffo usa l'elasticità dell'aria, senza una compressione in senso tradizionale..



Esse, se ad aria compressa, rientrano fra le armi liberalizzate purché la potenza venga contenuta entro i 7,5 Joule, cosa senz'altro fattibile.

Tutto sarebbe semplice se il Ministero, di sua iniziativa, in contrasto con la volontà del Parlamento e con la chiara volontà della legge, vale a dire in modo platealmente illegale, non avesse deciso di vietare questi strumenti; quel che è peggio, come si capisce da ciò che hanno scritto, con perfetta ignoranza della materia.

Nel famigerato Regolamento del 2001 il Ministero ha infatti scritto che le armi ad aria compressa liberalizzata *sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali*. Al che è facile osservare:

- che dire che le armi liberalizzate *sono destinate* non è un precetto ma solo una constatazione; sarebbe interessante sapere quale mente al Ministero era convinta che le armi ad aria compressa liberalizzate sono solo quelle che lanciano pallini pieni. Ma se è una constatazione e non un precetto, non è vincolante perché le opinioni di chi scrive una circolare non sono vincolanti per nessuno (servono solo a dimostrare che vi sono dei soggetti che pensano di regolare l'Italia e non sanno neppure scrivere una frase in italiano).

- che una canna non potrà mai essere destinata solo a lanciare proiettili rigidi; è ovvio per tutti che ogni buco, compresi quelli del corpo umano, è fatto per infilarci qualche cosa e che ciò che ci si infila può (fortunatamente) anche uscirne. Quindi si può dire che una canna deve essere conformata in modo da far passare solo gas o liquidi, ma tecnicamente è impossibile consentire il passaggio di un corpo rigido e impedire il passaggio di corpi di minor consistenza. Ma si vede che l'estensore aveva una particolare predilezione per le cose dure.

- che oltre tutto l'estensore aveva una perfetta ignoranza della materia perché nel paintball si usano anche palle di gomma dura, non destinate a trasportare alcunché. Le chiamano *reusable balls*, più leggere di quelle contenenti liquido ma che, per la maggior durezza, vengono sparate a velocità ridotta (76 ms negli U-SA).

- misterioso anche il concetto di proiettili *idonei a trasportare altre sostanze o materiali*; essendo necessariamente diversi da quelli che *contengono* altre sostanze, vuol dire che l'estensore del regolamento aveva in mente (si fa per dire) dei misteriosi proiettili in cui la sostanza da trasportare era fuori di essi!! Forse si riferiva all'uso dei moschettieri di sputare sul proiettile in segno di buon augurio? Ma come si può impedire un'alterazione di proiettile siffatta? Stendiamo poi un velo pietoso sul concetto di un proiettile che trasporta materiali, non essendosi mai visto un proiettile con rimorchio!

- che manca ogni ragione che giustifichi l'intervento illegale del Ministero essendo del tutto pacifico a livello mondiale che questi strumenti sportivi non si prestano ad abusi e che anche nel corso di gare sportive provocano incidenti di gran lunga minori di quelli che si verificano in altri sport (il golf ad esempio; speriamo che il Ministero non se ne esca con una circolare in cui stabilisce che le palline da golf non devono essere idonee a contenere o trasportare altri materiali!).

È pertanto urgente che il Ministero, o chi per esso, rimedi ai propri abusi e stabilisca che gli strumenti per il paintball rientrano fra le armi liberalizzate, se con potenza inferiore a 7,5 joule.

Inoltre non alcun senso vietare che questo sport venga svolto tranquillamente all'aperto anche al di fuori di luoghi privati (le palline sono totalmente biodegradabili).

Come per le airsoft è necessario prevedere un certo margine di tolleranza nelle velocità iniziali.

### ***Gli spray lacrimogeni***

Anche su questa materia Cassazione e Ministero hanno creato una gran confusione.

La Cassazione se ne è uscita con decisioni basate su perizie ciarlatanesche in cui si affermava che le bombolette con gas CN o CS contenevano gas bellici e quindi erano da guerra (con lo stesso modo di ragionare le pillolette di nitroglicerina, usata come vasodilatatore, rientrano fra gli esplosivi micidiali) o che le bombolette sono armi da sparo (sic! è facile decidere se non si leggono le norme di legge).

Il Ministero, che poteva chiarire le cose, non ha mai avuto il coraggio o la capacità di affrontare il problema, sebbene fosse pressato da molti Corpi di polizia per una regolamentazione. Solo nel 1998, molto timidamente, sentita la Commissione Consultiva, dichiarava che due oggetti, un portachiavi e una penna, caricati con OC (oleum capsicum, olio di peperoncino) erano privi di attitudine a recare offesa alla persona e quindi di libera vendita. Però si guardava bene dal rendere pubblica la scheda tecnica dei due prodotti in modo che tutti, produttori, importatori, cittadini, sapessero come regolarsi, e per anni insisteva nel dire che in Italia solo i due suddetti prodotti erano consentiti! Un monopolio che meglio tutelato non poteva essere.

Nel novembre 2008 ha provveduto a riconoscere un terzo prodotto che (ma che caso!) è l'evoluzione del prodotto classificato come Key Defender nel 1998. Questa volta non ha sentito il parere della Commissione per le Armi, ma quello del Ministero della Sanità. L'oggetto costa il triplo che negli USA; si vede che l'approvazione da parte del Ministero è una procedura molto lunga e costosa.

Anche in questo caso il Ministero non ha ritenuto di rivelare i motivi tecnici per cui il prodotto esaminato è di libera vendita e gli altri no. Per fortuna un rivenditore ha pubblicato in Internet la scheda tecnica e perciò ora sappiamo che il Key



Defender contiene (pare) 2,5 grammi di liquido con un contenuto di principio attivo del 10% e una percentuale di capsacinoidi di circa lo 0,2 % corrispondenti a due milioni di unità Scoville Heat, corrispondente alla concentrazione usata dalle forze di polizia (se il prodotto non fosse diluito arriverebbe a 16 milioni di unità). Il solvente non è infiammabile e il raggio di azione è al di sotto del metro.

Nulla da dire sull'opportunità di dichiarare l'oggetto specifico non idoneo ad offendere la persona, ma è evidente il modo inconsulto di operare del Ministero. Nel 1998 chiedono il parere alla Commissione delle armi trascurando del tutto l'aspetto medico e questa volta chiedono il parere dei medici, trascurando del tutto l'aspetto tecnico che è molto rilevante.

L'efficacia lesiva dello strumento, infatti, non è data solo dalla concentrazione di OC, per cui esistono parametri internazionali ormai ben chiariti, ma anche da:

- quantità complessiva di liquido
- possibilità o meno di spruzzi ripetuti
- distanza di proiezione del getto
- quantità di liquido spruzzata e grado di nebulizzazione
- non infiammabilità del solvente.

È di tutta evidenza che un apparecchio non ben costruito e controllato potrebbe lanciare uno spruzzo di liquido e non una tenue nuvoletta, che è cosa ben diversa se lo spruzzo viene lanciato a un metro o a 4 metri, se il solvente è infiammabile, e trasforma l'oggetto in un piccolo lanciafiamme, oppure se è non infiammabile.

Per capire quale immonda e indegna confusione abbia creato il Ministero, basta dare un'occhiata in Internet ove vengono offerti la pubblico *come di libera vendita* i più disparati prodotti, alcuni dei quali, persino negli Stati Uniti, sono riservati alla polizia! Forse le forze di polizia e le procure della Repubblica attendono che i reati vengano loro segnalati da Striscia la Notizia!

Il problema è indubbiamente complicato anche dal punto di vista giuridico perché si tratta di oggetti non previsti dal legislatore.

L'art. 704 C.P., che richiama l'art. 585, primo comma C.P. definisce come armi proprie *quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona* e poi assimila ad esse *i gas asfissianti od acceccanti*. Questi li possiamo escludere tranquillamente perché sono i gas bellici di un tempo e le bombolette non contengono ed emettono alcun gas, ma nebulizzano solo un liquido (aerosol) che non provoca lesioni, ma solo un intenso bruciore e un'infiammazione temporanea della pelle. Manca perciò la caratteristica tipica dell'arma e cioè l'attitudine a recare offesa alla persona. Solo in caso di confezionamento od uso improprio (spruzzo direttamente in gola) si possono verificare disturbi alla salute, equiparabili ad una lesione.

Si consideri che in ogni casa vi sono prodotti di uso comune che spruzzati su di una persona producono effetti analoghi o ben più devastanti: una manciata di pepe o di peperoncino in polvere, uno spruzzo di detersivo per forno alla soda caustica, uno spruzzo di liquido stura-lavandino, uno spruzzo di ammoniaca, ecc. ecc.. E questi prodotti sono altrettanto facilmente portabili ed usabili quanto una bomboletta irritante.

Quindi, *salvo il caso di confezionamento improprio*, non è più sostenibile la tesi della Cassazione (come si è detto inizialmente basata però su bombolette al CN o CS che talvolta mandano la gente all'ospedale, e mai più rivista tenendo conto della diversità dello OC) secondo cui le bombolette allo OC rientrano fra le armi proprie.

Si deve quindi concludere che, non essendo atte ad offendere, non rientrano neppure fra gli strumenti atti ad offendere portabili solo per giustificato motivo.

Per pura completezza ammettiamo (ma non concediamo) che esse possano rientrare fra questi strumenti e vediamo quando ne sia ammesso il porto.

Un tempo si faceva il ragionamento, comune ma semplicistico, che uno strumento atto ad offendere non poteva essere portato per scopo di difesa perché il giustificato motivo era inconciliabile con l'intenzione di usare lo strumento per ledere altri. Il ragionamento ha però ignorato il caso in cui l'oggetto sia usato non per difendersi da persone, ma da animali: in molti paesi essi sono etichettati come spray anti-cani o, persino, anti-orso.

È quindi facile concludere che una bomboletta che può solo far bruciare la pelle e gli occhi è uno strumento che ha per sua destinazione naturale non l'offesa, ma quella di respingere aggressioni di animali e che può essere perciò giustificatamente portata a tale scopo.

Vediamo una breve rassegna normativa internazionale:

Australia occidentale	libero il porto per difendersi
Belgio	consentito solo a forze di polizia
Canada	vietato per difendersi da persone, ma consentito per difendersi da animali
Danimarca	riservato alla polizia
Finlandia	portabile con licenza, ma concentrazione limitata al 2%
Germania	liberi se etichettati come prodotti per difesa da animali
India	libero
Inghilterra	libero a certe condizioni
Israele	libero sia quello con OC che CS
Olanda	riservato alla polizia
Polonia	libero per i maggiorenni
Russia	libero per maggiorenni
Slovacchia	libero per i maggiorenni
Spagna	libero se con concentrazione fino al 5%
Sud Africa	libero
Svezia	portabile con licenza
USA - California	libero in contenitori fino a 2,5 onces (70 gr)

USA - Massachusetts	solo con licenza
USA - Michigan	libero se sotto 2%
USA - New York	libero per i maggiorenni
USA - Washington	libero per maggiorenni
USA - Wiscosin	libero se con concentrazione fino a 10% e contenuto fino a 60 grammi

Come si vede, salvo alcuni Stati in cui hanno ritenuto doverne riservare l'uso alla polizia (ma con ciò riconoscendone l'inidoneità a cagionare lesioni) vi è una concordanza di opinione sul fatto che al di sotto di certe concentrazioni e quantitativi il prodotto è sgradevole, ma innocuo e liberamente utilizzabile.

Si può quindi concludere:

- le bombolette con OC sono liberamente vendibili in quanto non sono armi proprie.

- le bombolette non sono idonee ad offendere se il contenuto di liquido è limitato, se la concentrazione di sostanza attiva non supera il 10% (ma si potrebbe ridurre senza problemi), se la sostanza viene nebulizzata e non spruzzata.

- anche se si volessero considerare strumenti atti ad offendere, essi sono portabili per difendersi da animali.

- è comunque necessario che il Ministero si svegli con una modestissima regolamentazione, operabile anche mediante una circolare, in cui stabilisca i parametri per gli spray di libero uso e per quelli destinati invece alla forza pubblica, come previsto del resto dall'art. 28 TULPS.

### ***Storditori elettrici***

Il problema è analogo a quello delle bombolette antiaggressione. Si va da oggetti che impartiscono alla vittima una scarica esclusivamente molesta, che sono usabili per respingere l'aggressione di animali e che sono sicuramente di libera vendita; il venditore dovrebbe essere obbligato a scrivere che essi servono solo a far imbestialire l'aggressore! Ve ne sono altri che provocano incapacità totale, crampi, dolori e quindi una vera e propria malattia, e che sono oggettivamente pericolosi per la salute. È chiaro che questi sono armi proprie. Unico punto misterioso è perché il Ministero non si decide ad intervenire ed a chiarire le cose.

### ***Armi a salve e simulacri di arma***

Questi oggetti non sollevano grandi problemi giuridici e rientrano tutti nella nozione di arma giocattolo posta nell'art. 5 della Legge 110/1975.

Come è noto questo articolo ha introdotto un obbligo ridicolo ed inutile, sconosciuto a tutto il resto del mondo: quello del tappo rosso. Come se l'obbligo non fosse già abbastanza ridicolo, ha poi stabilito che il tappo il giocattolo lo deve avere nel negozio del commerciante, ma poi l'acquirente lo può togliere appena esce da quella porta!

La disposizione serve solo a creare inutili complicazioni a chi vuole acquistare uno di questi giocattoli all'estero e si pone perciò in contrasto con le norme europee sulla libera circolazione delle merci. Va senz'altro abolita.

*Le armi a salve* sono quelle che sparano solo cartucce a salve, non devono essere trasformabili in armi comuni, non devono poter impiegare munizioni per armi comuni e non devono essere idonee a lanciare oggetti idonei all'offesa della per-

sona. Non è vietato che lo sfogo dei gas avvenga attraverso la canna purché essa sia conformata in modo da non potervi inserire corpi solidi che poi vengano sparati con energia sufficiente a ledere, secondo i parametri sopra visti. Non sono soggette a controllo di polizia.

I simulacri di armi sono ogni oggetto avente aspetto di arma, ma assolutamente inidoneo a camerare cartucce o a proiettare attraverso la loro canna oggetti idonei all'offesa della persona. Non sono soggetti a controllo di polizia.

La legge 110/1975 cita anche le armi per uso scenico; però non le ha mai definite e il Ministero non le ha mai regolate. Perciò sono rimaste nel limbo delle armi mai nate.

I cittadini italiani, ormai è chiaro, sono esseri di seconda categoria. Dopo 60 anni di Costituzione molti dei suoi diritti, invece di crescere, sono andati a farsi benedire, e comanda più qualche funzionario mentecatto che non il Ministro o il Parlamento.

In tutto il mondo civile vige il principio che ogni attività sportiva deve essere favorita, che gli strumenti che servono per tali attività sono oggetti di libera vendita, che se non sono armi vere e proprie, sfuggono al controllo della polizia. Questa infatti si deve occupare di delinquenti e non di sportivi.

Solo in Italia, non il legislatore, ma un funzionario mentecatto, si è inventato che anche gli attrezzi sportivi devono essere soggetti a regime poliziesco. Sarebbe ora di cambiare qualche cosa.